


FONDAZIONE
MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA

The background of the cover is a detailed, monochromatic illustration of the Piazza del Campo in Siena, Italy. The drawing shows the characteristic shell-shaped square, the Palazzo Pubblico with its tower (Torre del Mangia), and the surrounding buildings. The scene is filled with people, capturing the atmosphere of a busy public square.

STATUTO



FONDAZIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

STATUTO

Approvato con provvedimento del Ministero del Tesoro dell'8 maggio 2001

Indice

Titolo I Origini, Sede, Scopi e Patrimonio _____	5
Titolo II Organi della Fondazione _____	7
Titolo III Deputazione Generale (organo di indirizzo) _____	8
Titolo IV Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione) _____	11
Titolo V Norme generali che concernono i Deputati della Deputazione Generale e i Deputati della Deputazione Amministratrice _____	13
Titolo VI Il Presidente _____	16
Titolo VII Il Direttore Generale (Provveditore) _____	17
Titolo VIII Il Collegio dei Sindaci _____	19
Titolo IX Bilancio _____	21
Titolo X Facoltà di firma _____	21
Titolo XI Del personale _____	22
Titolo XII Estinzione _____	22
Titolo XIII Disposizioni finali e transitorie _____	22

Titolo I

Origini, Sede, Scopi e Patrimonio

Articolo 1

1. Il Monte dei Paschi di Siena, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472, come Istituto di diritto pubblico ha effettuato il conferimento previsto dalla Legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal DLgs. 20 novembre 1990 n. 356 dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena nella Società per azioni "Banca Monte dei Paschi di Siena SpA", approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 721602 dell'8 agosto 1995 e, acquisita la natura di Fondazione, è oggi persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente.

Articolo 2

1. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha sede e Direzione Generale in Siena, via Banchi di Sotto n. 34.

Articolo 3

1. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha piena capacità di diritto privato e persegue fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali mantenendo e rafforzando i particolari legami con Siena, il suo territorio e le sue istituzioni – legami plurisecolari e consolidati dagli atti normativi vigenti – anche nella continuazione della originaria finalità di beneficenza e nel compito di favorire ed incoraggiare, anche con interventi a sostegno dei programmi e dei progetti del Comune e della Provincia di Siena, la promozione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di servizi che migliorino l'assetto del territorio senese, la qualità di vita della sua comunità e l'insediamento delle attività produttive che facilitano il raggiungimento degli obiettivi predetti. Le attività rientranti nell'ambito della promozione dello sviluppo economico sono possibili solo entro i limiti posti dal DLgs. 17/5/1999 n. 153 art. 3 comma 2.

La Fondazione può anche partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di infrastrutture e servizi per il tramite di imprese strumentali, costituite dalla Fondazione medesima ed operanti

esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del DLgs. 17/5/1999 n. 153.

Nel perseguire l'obiettivo dell'utilità sociale e per mantenere e incrementare lo sviluppo economico la Fondazione, fedele ai legami ricordati, dovrà tra l'altro garantire:

- il mantenimento nella città di Siena della sede e della Direzione Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA;
- che almeno la maggioranza dei membri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA siano scelti tra persone domiciliate nel Comune o nella provincia di Siena.

2. La Fondazione persegue i propri fini istituzionali salvaguardando la consistenza del suo patrimonio e promuovendone la valorizzazione. Amministra le partecipazioni detenute nel rigoroso rispetto delle finalità statutarie.

3. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, anche esercitando, attraverso Società controllate o direttamente, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale (imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del DLgs. 17/5/1999 n. 153).

4. La Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali può contrarre debiti con le Società in cui detiene partecipazioni e ricevere garanzie dalle stesse entro il limite massimo complessivo del 10% del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Articolo 4

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla partecipazione nella Società conferitaria e dai cespiti ed attività non trasferiti a questa e il cui valore reale dovrà essere salvaguardato nel tempo, sarà incrementato da:

- le plusvalenze conseguenti alla cessione di quote di partecipazione nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DLgs. 17/5/1999 n. 153;
- accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DLgs. 17/5/1999 n. 153 e successive modifiche;
- accantonamenti facoltativi a fondi di riserva finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni e/o alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle Società partecipate, istituiti e disciplinati con deliberazioni della Deputazione Amministratrice secondo i criteri previsti nel regolamento interno;

- liberalità ricevute, espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dalle plusvalenze conseguenti a valutazione relative alla partecipazione nella Società conferitaria ai sensi del citato art. 9 comma 4 del DLgs. 17/5/1999 n. 153.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

4. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del DLgs. 24/2/1998 n. 58 e comunque ai sensi di legge tempo per tempo vigente su deliberazione della Deputazione Amministratrice che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione nel rispetto delle linee di gestione patrimoniale e della politica degli investimenti definite dalla Deputazione Generale. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate sul piano organizzativo da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

Articolo 5

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione utilizza i redditi conseguiti nell'esercizio così come definiti dall'art. 8 comma 4 del DLgs. 17/5/1999 n. 153 e li destina come previsto dal comma 1 dello stesso art. 8.

La Fondazione assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 11/8/1991 n. 266.

2. Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno.

Titolo II

Organi della Fondazione

Articolo 6

1. Sono organi della Fondazione:

- a) la Deputazione Generale (organo di indirizzo);
- b) la Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (organo di controllo);
- e) il Direttore Generale (Provveditore).

2. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri d'indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Titolo III

Deputazione Generale (organo di indirizzo)

Articolo 7

1. La Deputazione Generale è composta da sedici membri nominati:

- otto dal Comune di Siena, di cui uno d'intesa con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena;
- cinque dalla Provincia di Siena, di cui uno d'intesa con la Consulta Provinciale del Volontariato istituita ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale Toscana 15/4/1996 n. 29 e del comma 4 dell'art. 10 dello Statuto della Provincia di Siena;
- uno dalla Regione Toscana;
- uno dall'Università degli Studi di Siena;
- uno dall'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino.

2. I membri della Deputazione Generale non rappresentano gli Enti dai quali sono stati nominati, né rispondono ad essi del loro operato.

3. Cinque dei membri nominati dal Comune di Siena e tre dei membri nominati dalla Provincia di Siena devono essere scelti tra persone residenti nel Comune o nella Provincia di Siena in possesso di titoli culturali e professionali adeguati, nonché di comprovate esperienze e competenze atte ad assicurare la rappresentanza del territorio.

4. I restanti otto membri, uno nominato dalla Regione Toscana, uno nominato dall'Università degli Studi di Siena, uno nominato dall'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino, tre nominati dal Comune di Siena, di cui uno d'intesa con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena e due nominati dalla Provincia di Siena, di cui uno d'intesa con la Consulta Provinciale del Volontariato istituita ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale Toscana 15/4/1996 n. 29 e del comma 4 dell'art. 10 dello Statuto della Provincia di Siena, devono essere scelti tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'art. 3 dello Statuto.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei componenti della Deputazione Generale il Presidente richiede a ciascuno degli Enti di cui al comma primo di provvedere alle nomine di competenza.

Gli Enti suddetti dovranno comunicare i nomi dei soggetti nominati almeno trenta giorni prima della data di scadenza del mandato della Deputazione Generale, indicando entro detto termine al Presidente della Fondazione i dati anagrafici e di residenza dei componenti nominati e allegando l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi nonché la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dal presente Statuto.

Gli Enti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le nomine entro il termine indicato dal presente comma saranno immediatamente invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali decadranno dal potere di nomina relativamente alla composizione della Deputazione Generale in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione dell'organo di indirizzo alle successive scadenze con il rispetto dei termini indicati. In tal caso la Deputazione Generale uscente provvederà entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti – scegliendo persone aventi i requisiti richiesti – fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo e per l'eventuale eccedenza il Presidente uscente chiederà immediatamente al Presidente del Tribunale di Siena di effettuare la nomina entro trenta giorni.

6. Ricevute le nomine da parte degli Enti di cui al comma primo, il Presidente della Fondazione provvede a convocare entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione ovvero alla scadenza del termine, la nuova Deputazione Generale con all'ordine del giorno gli adempimenti di cui al successivo comma.

7. La Deputazione Generale nella seduta di insediamento, presieduta dal Deputato più anziano di età, verifica il possesso da parte dei propri membri dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti, e provvede alla nomina del Presidente della Fondazione e degli altri componenti della Deputazione Amministratrice nonché del Collegio dei Sindaci.

8. I componenti della Deputazione Generale non possono essere nominati Presidente della Fondazione né membri della Deputazione Amministratrice né membri del Collegio dei Sindaci né Direttore Generale (Provveditore).

Articolo 8

1. La Deputazione Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Deputato Generale più anziano di età.

2. La Deputazione Generale ha competenza in tema di:

- a) approvazione e modifica dello Statuto e dei regolamenti interni;
- b) indirizzo e programmazione dell'attività della Fondazione, individuazione delle priorità e degli obiettivi e verifica dei risultati;

- c) scioglimento della Fondazione e devoluzione del suo patrimonio come disciplinato al successivo art. 23;
- d) nomina e revoca del Presidente della Fondazione e degli altri componenti della Deputazione Amministratrice; nomina e revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei Sindaci; determinazione dei relativi compensi;
- e) approvazione del documento programmatico previsionale annuale;
- f) approvazione del bilancio;
- g) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica delle partecipazioni e degli altri investimenti;
- h) trasformazioni e fusioni;
- i) verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- l) costituzione con contabilità separata di imprese strumentali; acquisizione e cessione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del DLgs. 17/5/1999 n. 153;
- m) decisioni concernenti l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6 del DLgs. 18/12/1997 n. 472; le deliberazioni riguardanti i propri componenti devono essere prese con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci; qualora a tale riguardo la Deputazione Generale fosse impossibilitata a deliberare, provvede il Collegio dei Sindaci.

3. La Deputazione Generale delibera con la presenza di nove componenti e a maggioranza dei presenti salvo che nelle materie di cui alle lett. a) c) d) ed h) del precedente comma per le quali occorre la maggioranza qualificata di dodici membri e nella materia di cui alla lett. g) del precedente comma per la quale occorre la maggioranza dei Deputati in carica.

4. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto.

5. La Deputazione Generale è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. La Deputazione Generale è convocata dal Presidente entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'approvazione del documento programmatico previsionale ed entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno sette Deputati o il Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta motivata al Presidente.

6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno dieci giorni prima di

quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.

7. In caso di presenza del Presidente della Fondazione, di tutti i Deputati e Sindaci effettivi, la riunione della Deputazione Generale ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

8. I componenti della Deputazione Amministratrice possono partecipare su invito della Deputazione Generale alle riunioni di questa, senza diritto di voto.

9. Il Direttore Generale (Provveditore) può intervenire su invito della Deputazione Generale alle riunioni della stessa senza diritto di voto.

10. Il Segretario della Deputazione Generale viene nominato dalla Deputazione stessa su proposta del Presidente all'interno della struttura della Fondazione.

Titolo IV

Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione)

Articolo 9

1. La Deputazione Amministratrice è composta dal Presidente della Fondazione e da sei Deputati nominati dalla Deputazione Generale di cui almeno tre residenti nel Comune o nella Provincia di Siena.

I Deputati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 13 comma 2 ed essere in possesso di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale tenuto anche conto dei settori di intervento della Fondazione.

2. La Deputazione Amministratrice elegge nel proprio seno il Vice Presidente.

Articolo 10

1. La Deputazione Amministratrice è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno una volta ogni mese. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Deputati o il Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta motivata al Presidente.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai Deputati ed ai Sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la ri-

nione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente con un preavviso di sole 48 ore. In caso di presenza di tutti i componenti e dei Sindaci effettivi, la riunione della Deputazione Amministratrice potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

4. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno quattro Deputati compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca, la sospensione e la cessazione dall'incarico, il trattamento economico, la durata in carica e i limiti di competenza del Direttore Generale (Provveditore) devono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro Deputati.

6. Le deliberazioni della Deputazione Amministratrice sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.

7. Il Direttore Generale (Provveditore) interviene di regola alle riunioni della Deputazione Amministratrice, senza diritto di voto.

8. Il Segretario della Deputazione Amministratrice è scelto dalla Deputazione stessa su proposta del Presidente all'interno della struttura della Fondazione.

Articolo 11

1. La Deputazione Amministratrice ha, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla Deputazione Generale, tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati alla stessa Deputazione Generale dal precedente art. 8. In particolare spetta alla Deputazione Amministratrice:

a) deliberare, nell'ambito delle linee generali della politica delle partecipazioni di cui all'art. 8 comma 2 lett. g), anche riguardo alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA:

- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, ad eccezione di quelle di controllo in società strumentali che rientrano nella competenza della Deputazione Generale come da art. 8 comma 2 lett. l) del presente Statuto;
- l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società in cui possieda partecipazioni, con facoltà di delegare al Direttore Generale (Provveditore) l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società in cui la partecipazione sia inferiore al 4%;
- la rinuncia o cessione del diritto di opzione;

- l'adesione a patti di sindacato che comportino limitazioni al diritto di voto;
- b) deliberare, nell'ambito delle linee generali della politica delle partecipazioni e degli altri investimenti di cui all'art. 8 comma 2 lett. g), gli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili;
- c) deliberare la destinazione del reddito secondo quanto previsto dal precedente art. 5;
- d) autorizzare le azioni giudiziarie ed il recesso dalle azioni stesse; autorizzare transazioni giudiziali e stragiudiziali nonché il deferimento ad arbitri di speciali questioni;
- e) predisporre il documento programmatico previsionale ed il bilancio da sottoporre all'approvazione della Deputazione Generale;
- f) nominare il Direttore Generale (Provveditore) determinandone il trattamento economico e di quiescenza e la durata in carica nonché i limiti di competenza con esclusione di deleghe nelle materie elencate nelle precedenti lettere; deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione e cessazione dell'incarico;
- g) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Titolo V

Norme generali che concernono i Deputati della Deputazione Generale e i Deputati della Deputazione Amministratrice

Articolo 12

- 1.** Tutti i Deputati hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.
- 2.** I Deputati restano in carica quattro anni; essi non possono essere nominati per più di due volte consecutivamente.
- 3.** Tutti i Deputati restano in carica per lo stesso periodo, che decorre dalla adunanza di insediamento.
- 4.** Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nelle Deputazioni, il Presidente provoca la nomina del nuovo Deputato che, se trattasi di Deputazione Generale, sarà effettuata dall'Ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituto.
- 5.** Ai componenti la Deputazione Generale oltre al rimborso delle spese spetta un'indennità di carica costituita da medaglie

di presenza per la partecipazione alle riunioni di Deputazione in misura stabilita dalla stessa Deputazione Generale udito il Collegio dei Sindaci.

6. Al Presidente ed ai componenti la Deputazione Amministratrice, oltre al rimborso delle spese in misura stabilita dalla Deputazione Generale, spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni della Deputazione Amministratrice ed un compenso annuo fisso.

7. La misura delle indennità e dei compensi, nonché le relative modalità di corresponsione sono determinate dalla Deputazione Generale udito il Collegio dei Sindaci. La Deputazione Generale delibera altresì sulla corresponsione dei rimborsi spese. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una sola giornata.

8. I componenti delle Deputazioni non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

9. Nel caso in cui un componente di una delle Deputazioni venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza ed al Presidente del Collegio dei Sindaci, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

10. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 13

1. Tutti i Deputati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo comma 2.

Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dai rispettivi organi collegiali con deliberazione motivata.

2. Non possono essere nominati nelle Deputazioni (Generale e Amministratrice) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) o nelle condizioni previste dall'art. 5 commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni.

3. I componenti della Deputazione Generale non possono ricoprire cariche negli organi della Società bancaria conferitaria

e delle Società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore Generale né dipendenti della Società bancaria conferitaria; i componenti la Deputazione Generale possono invece assumere cariche negli organi di altre Società od Enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di tre incarichi.

4. I componenti della Deputazione Amministratrice non possono far parte della Deputazione Generale, ferme restando le funzioni del Presidente di cui all'art. 15, né del Collegio dei Sindaci; non possono ricoprire cariche negli organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Società bancaria conferitaria né delle altre Società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena; possono invece ricoprire incarichi negli organi delle Società strumentali e di altre Società od Enti partecipati dalla Fondazione.

5. Non possono far parte delle Deputazioni:

- a) gli Amministratori, i componenti i Collegi dei Sindaci e i dipendenti degli Enti cui compete il potere di nomina dei componenti la Deputazione Generale, i soggetti legati ai predetti Enti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato;
- b) i dipendenti della Fondazione;
- c) i componenti di organi di altre Fondazioni bancarie;
- d) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti istituiti mediante formale convenzione, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali;
- e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale;
- f) i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e provinciali, gli Assessori regionali e provinciali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, i membri dei Consigli comunali e gli Assessori comunali e i Sindaci di Comuni con popolazione superiore a n. 50.000 abitanti.

Articolo 14

1. Se alcuna delle condizioni di cui all'art. 13, comma secondo, sopravviene dopo la nomina, essa determina la sospensione di diritto dalla carica.

2. La sospensione è disposta dall'organo di appartenenza, non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

3. I Deputati decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti previsti all'art. 13, comma primo, del presente Statuto;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte;
- sussistenza delle incompatibilità previste dall'art. 13 del presente Statuto.

4. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

5. Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. Il Direttore Generale (Provveditore) dà comunicazione dell'eventuale causa insorta alla Deputazione Amministratrice.

Titolo VI

Il Presidente

Articolo 15

1. Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 dello Statuto, è scelto fra persone residenti nel Comune o nella Provincia di Siena, in possesso di specifici requisiti di onorabilità come da art. 13 comma 2 ed in possesso altresì di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale, adeguate alla funzione che deve svolgere ed atte ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2. Il Presidente dura in carica quanto la Deputazione Amministratrice e scade con essa.

3. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede le adunanze della Deputazione Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori senza diritto di voto;
- c) convoca e presiede le adunanze della Deputazione Amministratrice, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;

- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione su proposta del Direttore Generale (Provveditore) le liti nelle procedure esecutive ed ingiuntive nonché in quelle previste dalla legge fallimentare con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; presenta ricorsi per la emissione di decreti ingiuntivi e per l'ammortamento di titoli di credito, sostenendo egualmente in ogni grado di giurisdizione le eventuali conseguenti liti, ferme restando le altre facoltà sopra indicate. Consente l'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari; presenta ricorsi amministrativi e tributari in ogni ordine e grado di giurisdizione;
- e) nomina gli avvocati con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Fondazione;
- f) in caso di urgenza e di necessità, provvede, su proposta del Direttore Generale (Provveditore), all'esercizio dei poteri della Deputazione Amministratrice, comunicando le decisioni assunte alla Deputazione stessa alla prima successiva riunione; non possono, peraltro, essere esercitati in via d'urgenza i poteri della Deputazione Amministratrice indicati all'art. 11 dalla lett. a) alla lett. g), eccezione fatta per quanto previsto alla lett. d).

Articolo 16

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze della Deputazione Generale passa al Deputato Generale più anziano di età che può dirigerne i lavori esercitando il diritto di voto. Ogni altro potere indicato al precedente art. 15 comma 3 passa al Vice Presidente della Deputazione Amministratrice e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al Direttore Generale (Provveditore), limitatamente ai poteri indicati alle lett. a), d) ed e).

2. Di fronte ai terzi, al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del Debito Pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei predetti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che li precedono in ordine gerarchico ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa le autorizzazioni eventualmente occorrenti per gli atti ai quali la detta firma si riferisca.

Titolo VII

Il Direttore Generale (Provveditore)

Articolo 17

1. Il Direttore Generale (Provveditore) è nominato dalla Deputazione Amministratrice ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. f) con la maggioranza di cui al comma quinto dell'art. 10.

Il Direttore Generale (Provveditore) deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, economico, finanziario ed in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

2. Il Direttore Generale (Provveditore), oltre alle attribuzioni deferite dal presente Statuto ed ogni altra di sua competenza:

- a) sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
- b) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale;
- d) compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dalla Deputazione Amministratrice;
- e) provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Deputazione Amministratrice e formula proposte sulle materie di sua competenza;
- f) ha facoltà di delega a dipendenti per il compimento di atti e/o di categorie di atti e di rilascio di procure speciali a terzi per la conclusione di singoli affari e per la firma di determinati atti e contratti;
- g) sostituisce il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento ai sensi dell'art. 16 comma primo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale (Provveditore), alle riunioni della Deputazione Amministratrice interviene senza diritto di voto il dirigente della Fondazione che lo stesso Direttore Generale (Provveditore), d'intesa con il Presidente, designerà anno per anno. Lo stesso dirigente, in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale (Provveditore), ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale.

4. Il Direttore Generale (Provveditore) non può assumere cariche negli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione. Non può inoltre ricoprire cariche, né essere Direttore Generale né dipendente, della Società bancaria conferitaria né di altre Società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena; può invece ricoprire incarichi nelle Società strumentali e nelle altre Società od Enti partecipati dalla Fondazione. L'incarico di Direttore Generale (Provveditore) è altresì incompatibile con quanto indicato all'art. 13, comma 5, lett. a), c), d), e) ed f).

5. Il Direttore Generale (Provveditore) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 comma 2. Nel caso in cui, dopo la nomina sopravvenga una delle condizioni di cui al citato art. 13 comma 2, il Direttore Generale (Provveditore) ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice così come ha l'obbligo di segnalare a detto organo eventuali cause di incompatibilità di cui al comma 4 del

presente articolo, determinandosi in entrambe le circostanze la sospensione di diritto dalla carica.

La sospensione è disposta dalla Deputazione Amministratrice non appena essa acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.

6. Il Direttore Generale (Provveditore) decade di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente comma;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19/3/1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19/3/1990 n. 55;
- sussistenza delle incompatibilità previste al comma 4 del presente articolo.

La decadenza è pronunciata dalla Deputazione Amministratrice non appena essa acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.

7. Nel caso in cui il Direttore Generale (Provveditore) venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice, nonché astenersi dall'assumere deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Direttore Generale (Provveditore) può essere dichiarato decaduto dalla Deputazione Amministratrice.

Titolo VIII

Il Collegio dei Sindaci

Articolo 18

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci sono nominati dalla Deputazione Generale nella sua seduta di insediamento ai sensi del comma settimo dell'art. 7 del presente Statuto. La nomina di uno dei Sindaci effettivi dovrà avvenire su proposta del Ministero del Tesoro. Il Collegio nomina il proprio Presidente.

2. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3. I Sindaci restano in carica quattro anni; essi non possono essere nominati per più di due volte consecutivamente. I Sindaci effettivi assistono alle sedute della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale.

4. Al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai Sindaci effettivi, competono le seguenti indennità di carica:

- un corrispettivo annuo fisso;
- medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni delle Deputazioni. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una sola giornata.

5. Ai Sindaci supplenti può essere attribuito un indennizzo annuo a fronte della loro disponibilità a sostituire i Sindaci effettivi.

6. Ai membri del Collegio dei Sindaci che si rechino fuori dalla propria residenza per specifiche ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese.

7. L'ammontare del compenso annuo e dell'indennizzo, viene determinato dalla Deputazione Generale.
Le medaglie di presenza ed il rimborso spese sono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti la Deputazione Amministratrice.

Articolo 19

1. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

2. In caso di sostituzione di un Sindaco in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.

3. Il Presidente ed i Sindaci effettivi non possono far parte della Deputazione Generale né della Deputazione Amministratrice, non possono ricoprire cariche negli organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Società bancaria conferitaria né delle Società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena; possono invece assumere cariche negli organi di altre Società od Enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.
L'incarico di Presidente e di Sindaco effettivo è altresì incompatibile con quanto indicato all'art. 13 comma 5 lett. dalla a) alla f).

4. Nei casi previsti dall'art. 8 comma 2 lett. m) il Collegio dei Sindaci esprime il proprio parere in merito alla deliberazione di assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6 del DLgs. 18/12/1997 n. 472 riguardanti i componenti la Deputazione Amministratrice, ovvero provvede a deliberare qualora la Deputazione Generale ne fosse impossibilitata.

Titolo IX

Bilancio

Articolo 20

- 1.** L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Il bilancio dell'esercizio precedente viene comunicato dall'organo di amministrazione al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la Deputazione Generale che deve discuterlo. La Deputazione Generale approva, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci, il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio viene inviato all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione ed è reso pubblico nelle forme ritenute più idonee.
- 3.** Lo schema di bilancio e la relativa relazione sono predisposti dalla Deputazione Amministratrice.
- 4.** Entro il 31 ottobre di ogni anno la Deputazione Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo recante fra l'altro l'indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.
- 5.** Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile; nella redazione del bilancio la Deputazione Amministratrice si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 9 del DLgs. 17/5/1999 n. 153, osservando le prescrizioni regolamentari stabilite dall'Autorità di Vigilanza.
- 6.** Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli artt. 2421 e 2435 del Codice Civile.

Titolo X

Facoltà di firma

Articolo 21

- 1.** Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente della Deputazione Amministratrice, ai sensi dell'art. 16;
 - c) il Direttore Generale (Provveditore) ai sensi dell'art. 17 comma 2 e nei limiti delle deleghe conferitegli.
- 2.** I poteri di firma concessi dal Direttore Generale (Provveditore) a dipendenti od a terzi sono regolati dalle previsioni e specificazioni contenute nei rispettivi atti di delega.

Titolo XI

Del personale

Articolo 22

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Società controllate o partecipate – anche indirettamente – distaccato presso la medesima.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Titolo XII

Estinzione

Articolo 23

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del DLgs. 17/5/1999 n. 153, in caso di scioglimento della Fondazione, deliberato dalla Deputazione Generale ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) del presente Statuto, il patrimonio è devoluto ad una o più Fondazioni, anche di nuova costituzione, scelte con delibera della Deputazione Generale sentiti il Comune di Siena e la Provincia di Siena, per assicurare la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione.

Titolo XIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 24

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.
Con l'entrata in vigore del presente Statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie precedenti nonché le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.
2. Entro trenta giorni dalla notifica alla Fondazione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza che approva le modifiche statutarie, il Presidente della Fondazione invia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'invito agli Enti di cui all'art. 7 ad effettuare le nomine di competenza assegnando per tale adempimento il termine di sessanta giorni. Gli Enti suddetti dovranno entro detto termine comunicare i dati anagrafici e di residenza dei componenti nominati inviando l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti al Presidente della Fondazione.

Gli Enti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le nomine entro il termine indicato dal presente comma, saranno immediatamente invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali decadranno dal potere di nomina relativamente alla composizione della Deputazione Generale in detta tornata. In tal caso la Deputazione Generale uscente provvederà entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti – scegliendo persone aventi i requisiti richiesti – fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo e per l'eventuale eccedenza il Presidente uscente chiederà immediatamente al Presidente del Tribunale di Siena di effettuare la nomina entro trenta giorni.

Il Presidente della Fondazione dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione, ovvero alla scadenza del termine, avviare la procedura per la costituzione e l'insediamento della Deputazione Generale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

3. La Deputazione Generale, la Deputazione Amministratrice, il Presidente della Fondazione ed il Collegio dei Sindaci decadono con l'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza; essi rimangono tuttavia in carica fino alla costituzione dei nuovi organi con il compito di provvedere alla ordinaria amministrazione e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza.

4. Il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto non è conteggiato ai fini di quanto previsto dall'art. 12 comma 2 e dall'art. 18 comma 3.

